

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

ART. 1 - E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minimo danno possibile.

ART. 2 - Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possano derivare dall'esercizio stesso.

ART. 3 - L'esercizio della caccia è regolato dal T.U. delle Leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con legge 05/06/1939 n. 1016.

ART. 4 - Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non antistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 579, 581, 582, 892, 894, e 896 del C.C.-

ART. 5 - Per il piantamento di alberi di alto fusto di cui all'art. 892 comma 1, del Codice Civile nelle aree agricole di pianura occorre osservare una distanza minima di metri 12 (dodici) dal confine del vicino escludendo le rive del torrente Bronda; nella zona collinare sono sufficienti metri 8 (otto); per i frutteti a filare e le piante di basso fusto occorre una distanza minima di 3 (tre) metri dal confine.

In presenza di fabbricati la distanza da osservare dal confine è di metri 15 (quindici) per le piante di alto fusto e di metri 6 (sei) per i frutteti.

ART. 6 - Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI

ART. 7 - Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune ed a altri Enti, si osserveranno le norme di cui agli artt. 130 e seguenti del R.D. 30.12.1923 N. 3267.

STRADE ED ACQUE

ART. 8 - E' vietato fare opere, depositi ed ingombri sul suolo delle strade comunali consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito e di alterarne la dimensione, la forza e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni che compromettono il buono stato delle strade, e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ART. 9 - I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade.
Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

ART. 10- I fossi delle strade comunali e rurali devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere spurgati una volta all'anno ed occorrendo più volte.

In caso di trascuratezza od inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 10 bis – E' vietato depositare qualsivoglia materiale sulle sponde di torrenti, bealere ecc. come è vietato il buttare materiali nei corsi d'acqua.

ART. 11- Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 12- Per i piantamenti degli alberi e siepi, lateralmente alle strade, e la cultura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli artt. 69 e 71 della Legge 20/03/1895 n. 2248 Allegato F.

ART. 13- I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 14- I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi danneggiando o sporcando la strada e devono rivolgere l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe o dei fossi.

LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI 20/03/1865 N. 2248

ART. 15- E' vietato ai proprietari di piantare alberi o siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

- a) per gli alberi di alto e medio fusto metri 3 misurati dal ciglio della strada;
- b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, cm. 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato. In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada.
- c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di tre metri misurati pure dal ciglio della strada.

ART. 16- I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 10 metri dal ciglio della strada.

ART. 17- E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti, come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

ART. 18- Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in esso il bucato od introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali; nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 19- Chiunque intende piantare vivai di piante, stabilimenti orticoli, e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, ed esercitare il commercio di piante, parti di piante o semi, deve ottenere, ai sensi della Legge 18/06/1931 n. 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia.

Norme di difesa fitosanitaria:

a) Salvo le disposizioni della Legge 18/06/*1931 n. 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel regolamento di applicazione della medesima approvato con R.D. 12/10/1933 N. 1700 e modificato con R.D. 02/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ai conduttori a qualsiasi titolo ai coloni ed ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario provinciale per le malattie per le piante od all'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiano pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo prescritti dagli organi tecnici predetti;

b) Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri interessati comunque all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità, rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

c) E' fatto obbligo a che sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo o prato avvelenato".

d) Al fine di evitare la propagazione della nottura e della piramide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di aprile.

ART. 20- Ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 i Veterinari, i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di animali domestici nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, gli esercenti mascalcia, debbono denunciare immediatamente al Sindaco del luogo ove si verifici, qualunque caso di

malattia infettiva diffusasi nel bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata.

ART. 21- Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

CASE COLONICHE

ART. 22- Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade e alle proprietà private.

ART. 22/A- Materie attinenti ed esplosivi per uso agricolo:

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. 06/05/1940, n. 635 nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31/07/1934 (G.U. 28/09/1934 n. 228) e 12/05/1937 (G.U. n. 145) contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali" si richiama inoltre l'osservanza del disposto delle Leggi 27/12/1941 n. 1570, 13/05/1961 n. 469, 26/07/1965 n. 966 e del D.L. 27/09/1965 n. 1973, concernenti le "norme per la organizzazione dei servizi antincendi" nonché dei D.P.R. 27/04/1955 n. 547 e 26/05/1959 n. 689, riguardanti la "prevenzione degli infortuni sul lavoro".

ART. 23- I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, di giorno non possono essere lasciati liberi se hanno il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali.

DEGLI INCENDI E DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO ECC.

ART. 23/A- Non si può dar fuoco nelle campagne a distanza minore di m. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile, oltre l'osservanza

delle predette disposizioni il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di numero sufficiente di persone fino a che non si sia spento, devono essere inoltre osservate le norme della Legge 27/12/1941 n. 1570 concernente l'organizzazione antincendi e del disposto del D.P.R. 29/04/1955 N. 547 nonché l'osservanza il D.P.R. 26/05/1959 N. 669 riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che disciplina dettagliatamente l'organizzazione dei servizi citati e la prevenzione anzidetta.

USI CIVICI

ART. 23/B- Per l'esercizio degli usi civici accertati sui territori demaniali boschivi o pascolivi della popolazione del Comune o delle frazioni si osserveranno le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli art. 43 seguenti del R.D. 26/02/1928 N. 332, in pendenza della esecuzione di detto regolamento si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

TRASGRESSIONI E PENALITA'

ART. 24-

- 1) Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e gli Ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 16/06/1955 n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da Ufficiali di polizia giudiziaria. All'infuori dei casi di flagrante reato gli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalla autorità giudiziaria a norma di legge.
- 2) Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per la campagna fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.
- 3) Gli agenti di polizia municipale incaricati della applicazione del regolamento di polizia rurale possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagrante di

reato o che trovansi nelle condizioni degli art. 707/708 del Codice Penale e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legumi, frutta ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

- 4) I proprietari o conduttori di mandrie e di greggi, ancorché provenienti da altri comuni, che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 27/11/1956 n. 1423.
- 5) Tutte le trasgressioni al presente regolamento ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre Leggi o regolamenti generali saranno accertate e punite a norma degli art. 106/107/108 e 109 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 03/03/1934 n. 383 e dell'art. 9 della Legge 09/06/1947 n. 530.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2004